



**PRESENTAZIONE
PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

**FIOM-CGIL
LOMBARDIA**



- ◆ COMETA, è stato istituito su iniziativa delle parti: Federmeccanica, Assital, Intersind e Fim, Fiom, Uilm, Fismic in attuazione dell'accordo istitutivo del 10 marzo 1997
- ◆ L'adesione a COMETA, dà diritto a un contributo al fondo pensione da parte del datore di lavoro
- ◆ La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l'adesione a COMETA
- ◆ Dal 1° giugno 2017, i lavoratori iscritti al Fondo e coloro che decidono di aderirvi, versando una contribuzione almeno pari all'1,2% (1,5% per gli apprendisti) della retribuzione convenzionale, avranno diritto a un contributo aziendale pari al 2% del minimo contrattuale.
- ◆ Il CCNL sottoscritto il 5 febbraio 2021, prevede che a decorrere dal mese di giugno 2022 ai nuovi aderenti under 35, il contributo sarà pari al 2,2% del minimo contrattuale.
- ◆ La misura della contribuzione scelta al momento dell'adesione può essere modificata nel tempo



- ◆ I lavoratori con prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993, possono optare, all'atto dell'iscrizione a COMETA destinando una quota di TFR al fondo pari al 40%, di ciò che si matura.
- ◆ I lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, l'intero TFR sarà versato al Fondo, senza possibilità di scelta.
- ◆ Chi entrerà per la prima volta nel mercato del lavoro, dovrà decidere entro 6 mesi cosa fare del proprio TFR.
Potrà destinare in via definitiva le quote di TFR futuro a una forma pensionistica complementare, oppure lasciarlo presso l'azienda. In mancanza di una scelta esplicita, scatta il meccanismo del silenzio-assenso e il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal CCNL.
- ◆ I contributi versati al Fondo Cometa, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore a € 5.164,57.



▶ ADESIONE A COMETA

- ◆ Tutti i lavoratori dipendenti, in aziende che applicano il CCNL dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti e dell'industria orafa-argentera.
 - ↯ a tempo indeterminato
 - ↯ a tempo determinato
 - ↯ contratto di apprendistato
- ↯ L'adesione al Fondo di Previdenza è libera e volontaria.



▶ **CONTRIBUZIONE A COMETA**

- ▶ L' iscritto forma la sua posizione individuale presso il Fondo Cometa mediante il conferimento:
 - ◆ Del TFR 100% per I lavoratori occupati dopo il 28.04.1993
40% o 100% per I lavoratori già occupati prima del 28.04.1993
 - ◆ Dal contributo individuale prelevato mensilmente dalla retribuzione
 - ◆ Dal contributo a carico del datore di lavoro
- N.B. il solo conferimento del TFR causa la perdita del contributo a carico del datore di lavoro
- ◆ Con la prima contribuzione è dovuta anche la quota di iscrizione per tutti gli aderenti (taciti ed espliciti), che non sono già iscritti a Cometa, pari a € 5,16



▶ LE TRATTENUTE IN BUSTA PAGA

- ◆ Ogni mese con il cedolino che viene consegnato al dipendente, nel corpo centrale della busta paga, vengono indicate le 3 voci, con cui si alimenta la propria posizione individuale del Fondo Cometa:
 - Quota del TFR
 - Contributo del Lavoratore
 - Contributo del datore di lavoro

- ◆ I contributi di cui sopra, vengono versati al Fondo Cometa ogni quadrimestre, APRILE / LUGLIO / OTTOBRE / GENNAIO.



▶ **SOSPENDERE O VARIARE LA CONTRIBUZIONE A COMETA**

- ◆ L'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione individuale, compilando il modulo di variazione dell'aliquota contributiva, indicando 0% nella apposita sezione. Facendo tale scelta, non si ha diritto al contributo a carico del datore di lavoro.
- ◆ Resta fermo il versamento del TFR maturando al Fondo, che non è possibile sospendere se non nel caso di richiesta di erogazione del TFR in busta paga.
- ◆ E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento, compilando il modulo di variazione dell'aliquota contributiva, indicando la % con cui si vuole aderire.
- ◆ Il lavoratore può variare la % del proprio contributo, facendone comunicazione alla propria azienda, compilando l'apposito modulo.

Le richieste di variazione dovranno pervenire nelle due seguenti " finestre "

Entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio

Entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo

▶ **ANTICIPI**

- ◆ In qualsiasi momento è possibile richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e figli.
- ◆ Si deve avere una anzianità almeno di 8 anni, per poter richiedere una anticipazione fino al 75% di quanto maturato, per far fronte all'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per spese di ristrutturazione della prima casa.
- ◆ Nel caso di anticipazione immotivata, l'importo massimo erogabile è pari al 30% della posizione accumulata. Tale richiesta potrà nuovamente essere erogata purché il nuovo importo erogato non risulti superiore al 30% della posizione complessiva.
- ◆ La documentazione per procedere alla richiesta di anticipi la si trova sul sito Fondo Cometa.....www.fondocometa.it



▶ TASSAZIONE SUGLI ANTICIPI

- ▶ Per anticipazioni per spese sanitarie, l'aliquota varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%
- ▶ Per anticipazioni per acquisto di prima casa e ulteriori esigenze e riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione, aliquota fissa del 23%
- ▶ In entrambe le tipologie previste, non è tassata la parte della prestazione derivante dai rendimenti del Fondo pensione e da eventuali contributi non dedotti nel corso della permanenza del fondo, in quanto già tassati in precedenza



▶ *IL RISCATTO DELLA POSIZIONE*

- ▶ Il riscatto è la riscossione di tutto o di parte della posizione individuale, che l'aderente ha la possibilità di richiedere al momento della perdita dei requisiti e se non ha maturato il diritto alla pensione complementare.
- ▶ Nel caso in cui gli eventi previsti per la richiesta del riscatto si verificano nei 5 anni antecedenti il pensionamento, l'associato può richiedere direttamente la prestazione di pensione complementare.



▶ *RISCATTO TOTALE DELLA POSIZIONE*

▶ *Può essere richiesto in caso di:*

- ▶ Dimissioni, licenziamento
 - ▶ Nomina a dirigente
 - ▶ Cambio di contratto
 - ▶ Invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1 / 3
 - ▶ Inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi
 - ▶ Pensionamento
 - ▶ Morte dell'aderente
- ▶ Le somme sono tassate per con una aliquota del [23% nei primi tre casi](#) e con una aliquota che varia dal [15% al 9%](#) in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare per gli altri casi.



▶ **TIPOLOGIE DI RISCATTO PARZIALE**

- ▶ Riscatto parziale al 60%, 80% o 100% per fallimento azienda o mobilità:
 - ▶ *1. Lettera dell'azienda da cui risulti l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per mobilità';*
 - ▶ *2. Certificazione della curatela per fallimento*

- ▶ Riscatto parziale al 50% per mobilità
 - ▶ *1. Lettera dell'azienda da cui risulti l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per mobilità';*

- ▶ Riscatto parziale al 50% per cassa integrazione guadagni a zero ore della durata di almeno 12 mesi
 - ▶ *1. Certificazione dell'azienda di Cassa integrazione (la cassa integrazione deve essere ancora in corso)*

- ▶ Riscatto parziale al 50% per inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi
 - ▶ *1. Certificazione del Centro per l'Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione e attestazione di permanenza dello status di disoccupazione*



TASSAZIONE PER RISCATTO PARZIALE / TOTALE DELLA POSIZIONE

CAMBIO CONTRATTO

È possibile riscattare l'intera posizione, oppure il riscatto parziale (60 – 80 %).

Per la contribuzione versata:

- al 31 dicembre 2006 si applica la tassazione separata, aliquota del 23 % o superiore;
- dal 1° gennaio 2007 si applica la tassazione al 23 %.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI A ZERO ORE per almeno 12 mesi consecutivi

È possibile effettuare un riscatto parziale (50 %) del montante accumulato.

Per la contribuzione versata:

- al 31 dicembre 2006 si applica la tassazione separata, aliquota del 23 % o superiore;
- dal 1° gennaio 2007 si applica la tassazione al 15 %, con riduzione dello 0,30 % per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con aliquota minima del 9 %.



CESSAZIONE DELL'AZIENDA PRECEDUTA DA CASSA INTEGRAZIONE per almeno 12 mesi consecutivi

È possibile effettuare un riscatto parziale (50 %) del montante accumulato.

Per la contribuzione versata:

- al 31 dicembre 2006 si applica la tassazione separata, aliquota del 23 % o superiore;
- dal 1° gennaio 2007 si applica la tassazione al 15 %, con riduzione dello 0,30 % per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con aliquota minima del 9 %.

DIMISSIONI VOLONTARIE

È possibile riscattare l'intera posizione, oppure il riscatto parziale (60 - 80 %).

Per la contribuzione versata:

- al 31 dicembre 2000 si applica la tassazione separata, aliquota del 23 % o superiore;
- dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 si applica la tassazione marginale, aliquota del 23 % o superiore;

dal 1° gennaio 2007 si applica la tassazione al 23 %



- con inoccupazione per un periodo tra 12 e 48 mesi

È possibile effettuare un riscatto parziale (50 %) del montante accumulato.

Per la contribuzione versata:

- al 31 dicembre 2006 si applica la tassazione separata, aliquota del 23 % o superiore;
- dal 1° gennaio 2007 si applica la tassazione al 15 %, con riduzione dello 0,30 % per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con aliquota minima del 9 %.

- con inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi

È possibile riscattare l'intera posizione.

Per la contribuzione versata:

- al 31 dicembre 2006 si applica la tassazione separata, aliquota del 23 % o superiore;
- dal 1° gennaio 2007 si applica la tassazione al 15 %, con riduzione dello 0,30 % per ogni anno di partecipazione eccedente il 15°, con aliquota minima del 9 %.



PENSIONAMENTO

- con iscrizione al Fondo inferiore ai 5 anni

È possibile riscattare l'intera posizione, oppure il riscatto parziale (60 - 80 %).

Per la contribuzione versata:

- al 31 dicembre 2006 si applica la tassazione separata, aliquota del 23 % o superiore;
- dal 1° gennaio 2007 si applica la tassazione al 23 %.

PENSIONAMENTO

- con iscrizione al Fondo superiore ai 5 anni

A decorrere dal 1° gennaio 2007 tutte le rendite pensionistiche sono assoggettato ad una ritenuta a titolo d'imposta del 15%.

Tale percentuale si riduce in funzione dell'anzianità di partecipazione al sistema della previdenza complementare;

se questa è superiore a quindici anni, l'aliquota diminuisce dello 0,30% per ogni anno di successiva partecipazione, fino al limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.

Con 35 anni di partecipazione l'aliquota scende quindi al 9%.



PREMORIENZA DELL'ASSOCIATO

Nel caso in cui avvenga il decesso dell'aderente prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi solo nel caso in cui l'aderente non abbia designato dei beneficiari. In questo ultimo caso la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti designati dall'iscritto secondo le misure indicate nella designazione.

Se gli eredi legittimi sono il coniuge e i figli minorenni, a chi viene liquidato il capitale maturato?

La liquidazione del capitale segue l'asse ereditario.

Se gli unici eredi legittimi sono minorenni, a chi viene liquidato il capitale maturato?

Il capitale versato viene liquidato al tutore dei minori in presenza del documento del Giudice Tutelare



FISCALITA'

Il rendimento conseguito come risultato dell'investimento subisce un'imposizione sostitutiva pari al 20%, che scende al 12,5% per la componente di investimenti in titoli pubblici.

Viene applicata un'aliquota del 12,5% per quanto riguarda investimenti in titoli di stato.

Viene applicata un'aliquota del 20% per quanto riguarda azioni ed obbligazioni corporate

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti di COMETA sono quindi già al netto di questo onere.

Sia la rendita sia il capitale vedono l'applicazione di un'aliquota, per la parte derivante dai redditi non ancora tassati (ossia i contributi dedotti dal reddito e il Tfr), pari ad una percentuale che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%



GESTIONE FINANZIARIA DI COMETA

MONETARIO PLUS:

Allianz Global Investors GmbH, Eurizon Capital SGR S.p.A e Groupama Asset Management

SICUREZZA:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A; Società Cattolica di Assicurazione (Gestore delegato: Verona Gestioni SGR S.p.A)

SICUREZZA 2015:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A

REDDITO:

Allianz Global Investors GmbH, BlackRock Investment Management, Candriam Investors Group, Credit Suisse S.p.a., State Street Global Advisors

CRESCITA:

Black Rock Investment Management, Candriam Investors Group

La Banca Depositaria scelta da Cometa è BNP Paribas Securities Services



COMPARTI DEL FONDO PREVIDENZIALE

MONETARIO PLUS 100% Obbligazioni

E' il comparto di uscita, per gli aderenti prossimi al pensionamento. L'investimento è finalizzato alla conservazione del capitale

CRESCITA 30% Obbligazioni 70% Azioni

E' il comparto più dinamico, pensato per lavoratori più giovani.

REDDITO 60% Obbligazioni 40% Azioni

E' il comparto di ingresso, ha l'obiettivo di offrire un rendimento previdenziale in linea con il TFR, con un rischio contenuto.

SICUREZZA 2015 90% Obbligazioni 10% Azioni

E' il comparto garantito, previsto come da legge, per accogliere il TFR degli iscritti in via tacita. Garantisce la restituzione del capitale a scadenza, al netto di costi amministrativi



TIPOLOGIE DI RENDITA

1 Vitalizia immediata:

Pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita, si estingue con il suo decesso;

2 Certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia:

Pagamento di una rendita all'aderente o ai beneficiari in caso di sua premorienza per un periodo di 5 o 10 anni. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia se l'aderente è ancora in vita, si estingue se l'aderente è nel frattempo deceduto;

3 Reversibile:

Pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente al beneficiario designato (reversionario), se superstite, per l'intero importo o per una frazione dello stesso.

La rendita si estingue con il decesso del beneficiario



4 Con restituzione del montante residuale (controassicurata):

Pagamento di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo, in un'unica soluzione o sotto forma di pagamento periodico;

5 Vitalizia LTC:

Pagamento di una rendita all'aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza.

Il Fondo ha tempo 6 mesi per trasferire il montante presso la società erogatrice delle rendite e dal momento del trasferimento, la società erogatrice delle rendite ha 90 gg per erogare la prima rata di rendita che avrà inizio il mese successivo la richiesta di prestazione al Fondo (quindi con la prima rata vengono erogate anche tutte le rate dal mese successivo la richiesta)



RITA Rendita Integrativa Temporanea Anticipata 2018

prestazione della previdenza complementare che permette di poter accedere, in anticipo, a parte o a tutta la somma accumulata nel tuo Fondo pensione.

Le condizioni per poter richiedere questa prestazione sono:

- cessazione dell'attività lavorativa,
- almeno 20 anni di contributi versati nei regimi obbligatori di appartenenza (es. INPS),
- almeno 5 anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa

Nel caso in cui alla cessazione dell'attività lavorativa segua un periodo di inoccupazione superiore a 24 mesi, la RITA potrà essere richiesta con un anticipo di 10 anni rispetto all'età per la pensione di vecchiaia.



La tassazione che viene applicata sulla R.I.T.A.

è pari ad una percentuale che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%

La rata RITA, viene calcolata in base all'ammontare che si decide di usufruire sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (67 anni) e viene corrisposta ogni trimestre!

Esempio di una persona che mancano due anni alla pensione di vecchiaia.

Se decido di utilizzare 48.000 € diviso il numero di trimestri che mancano ad arrivare ai 67 anni, $48.000 / 8$ (trimestri) = 3.000 € che vengono erogati trimestralmente.



**ISCRIVITI AL SINDACATO
ISCRIVITI ALLA
FIOM-CGIL**

